

Registro n....

UNIONE DEI COMUNI "TERRE DELLA PIANURA"

(Provincia di Cuneo)

**NUOVO PROTOCOLLO D'INTESA PER LE FUNZIONI E
L'ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

Vista la Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 1 del 27 Marzo 2013 recante ad oggetto: "Centrale Unica di Committenza. Provvedimenti".

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Savigliano n. 42 del 25 Marzo 2013 recante ad oggetto: "Istituzione Ufficio di Staff denominato "Centrale Unica di Committenza".

Tra il Rappresentante dell'Unione dei Comuni "Terre della pianura" (C.F. e P.IVA. 03115680047) **Carmelo Mario BACCHETTA**, in qualità di Direttore Generale dell'Unione, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e

Il Comune di (C.F. - P.IVA.....),in qualità di Sindaco, domiciliato per la carica presso la sede del Comune il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e interesse dell'Ente che rappresenta;

e

Il Rappresentante del Comune di Savigliano (C.F. e P.IVA 00215880048), **Antonello PORTERA** in qualità di Sindaco del Comune di Savigliano, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

PREMESSO

- l'art. 1, par. 10 della Direttiva 18/2004/CE del 30 Aprile 2004, ha introdotto l'istituto della centrale di committenza definendola come amministrazione aggiudicatrice che: *“acquista forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici”*. Il “Considerando n. 15” della medesima Direttiva, rilevava come la loro presenza in alcuni Stati membri, comportando la centralizzazione degli acquisti in capo a una sola amministrazione aggiudicatrice, avesse prodotto *“un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica”*;
- viste le Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE che ribadiscono la centralizzazione della committenza in modo molto più articolato e puntuale;
- come è ormai fatto noto, l'attuale crisi economico finanziaria ha determinato anche a livello nazionale azioni e interventi normativi volti alla riduzione e alla razionalizzazione della spesa pubblica. In questo contesto si inseriscono anche i recenti interventi legislativi in materia di gestione delle procedure di acquisizione di

beni, servizi e lavori da parte della Pubblica Amministrazione. Tali interventi si sono anche concretizzati nella promozione delle centrali di committenza qualificate;

- l'art. 62 del Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023) stabilisce che tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro e che per effettuare le procedure di importo superiore alle predette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 del Codice dei contratti.
- Il medesimo art. 62 del Codice dei contratti prevede inoltre che:
 - le stazioni appaltanti non qualificate procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;
 - il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante

i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza.

- L'art. 63 comma 4 del Codice dei contratti stabilisce che sono iscritti di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, tra le altre, le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni.
- l'art. 3 dello Statuto dell'Unione *“allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali”* indica come servizi e funzioni dell'Ente: la Polizia locale, amministrativa, commercio e attività produttive; la Protezione Civile; Avvocatura; Gestione procedimenti disciplinari; Formazione del Personale e Servizio catasto. Il comma 2 del medesimo art. 3 dispone che: *“All'Unione possono essere attribuiti ulteriori servizi e funzioni con deliberazione da adottarsi da tutti i Consigli dei Comuni aderenti, senza che l'aggiunta costituisca modificazione statutaria”*;
- le funzioni relative alle acquisizioni di beni, servizi e lavori rientrano tra le funzioni imprescindibili per la regolare attività di un ente locale;
- l'organigramma del Comune di Savigliano prevede nell'Area Dirigenza 1 che sia incardinato il Settore 9 “Centrale unica di committenza”;

- l'art. 27, comma 4, dello Statuto stabilisce: *“l'Unione si avvale, di norma, prioritariamente dell'opera del personale dei singoli comuni aderenti”*;
- per adempiere agli obblighi di legge, non essendo previsto nell'organigramma funzionale ed organizzativo dell'Unione il servizio gare e acquisizioni e, conseguentemente, non essendo disponibile nella dotazione organica l'unità di organico e la figura professionale in grado di assumere con piena efficacia giuridica tali attività, è necessario lo svolgimento in forma associata delle funzioni di centrale unica di committenza per le acquisizioni di beni, servizi e lavori oggetto del presente protocollo d'intesa. Risulta, quindi, necessaria l'individuazione di un Responsabile (incaricato di posizione organizzativa presso il Comune di Savigliano) per la sottoscrizione con piena efficacia giuridica anche nei confronti di terzi, di tutti gli atti e provvedimenti relativi alla centrale unica di committenza dell'Unione dei Comuni “Terre della pianura”. A tale scopo con Deliberazione del Consiglio dell'Unione di Comuni “Terre della pianura” n. 1 del 27 Marzo 2013 è stata istituita, nell'ambito dell'Unione, una Centrale Unica di Committenza e, con medesimo atto deliberativo, è stato approvato il protocollo d'intesa;
- tale protocollo d'intesa è stato successivamente integrato nel tempo con diversi e distinti atti deliberativi volti all'estensione del servizio ad ulteriori Comuni che non fanno parte dell'Unione e precisamente: Verzuolo; Cavallerleone; Villafalletto, Villanova

Solaro, Polonghera, Ruffia e l'Associazione "Le Terre dei Savoia";

- alla luce dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti e delle nuove disposizioni in materia di acquisizione di beni, servizi, lavori e concessioni si rende necessario predisporre un nuovo protocollo d'intesa relativo al funzionamento e alle competenze della Centrale Unica di Committenza;

CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Gli Enti stipulanti, a mezzo dei loro legali rappresentanti, convengono di costituire una centrale unica di committenza, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, in seno all'Unione "Terre della pianura" per la gestione in modo coordinato e in forma associata di tutte le attività relative alle procedure di acquisizioni di beni, servizi e lavori, attraverso una struttura individuata nel Comune di Savigliano , Area Dirigenza 1 – Settore 9 "Centrale unica di committenza".

Art. 2 – Durata

1. La durata dell'intesa decorre a far data dall'esecutività della deliberazione di approvazione del presente Protocollo d'intesa e rimane efficace sino al verificarsi dei casi previsti dal successivo comma 3.

2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, sarà approvata con apposita deliberazione dei predetti organi collegiali degli Enti.
3. L'accordo può essere sciolto per una delle seguenti cause:
 - a) scioglimento consensuale mediante scambio di note – PEC - da parte delle Amministrazioni contraenti;
 - b) recesso di una delle Amministrazioni contraenti, con preavviso di almeno 3 mesi mediante PEC.
4. In tutti i casi di cui al presente articolo, è necessario definire i rapporti giuridici attivi e passivi in essere.

Art. 3 – Organizzazione ed esercizio delle funzioni

1. La sede della centrale unica di committenza dell'Unione di Comuni "Terre della pianura" è individuata presso il Comune di Savigliano.
2. Il Responsabile della centrale unica di committenza dell'Unione di Comuni "Terre della pianura" collabora con le unità (amministrative e tecniche) attualmente incaricate di svolgere le propria attività nel settore delle acquisizioni di beni, servizi e lavori per i rispettivi Enti aderenti.
3. A tale scopo il Responsabile della centrale unica di committenza dell'Unione di Comuni "Terre della pianura" organizza le attività della centrale unica di committenza in modo tale da garantire un coordinamento costante con i rispettivi Uffici degli Enti aderenti.
4. Collaborano con la Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni "Terre della pianura" i Responsabili unici dei progetti e

Responsabili dei procedimenti, individuati con apposito atto e considerati come componenti decentrati della “Struttura Organizzativa Stabile” (S.O.S.), relativi alle singole opere ed acquisizioni.

5. Restano di competenza del Direttore Generale e/o Presidente dell’Unione dei Comuni “Terre della pianura” e del Segretario/Direttore e del Sindaco del Comune di Savigliano, i provvedimenti rispettivamente da emanarsi in qualità di legale rappresentante e di soggetto titolato ad emettere provvedimenti e direttive nei confronti del personale.

Art. 4 – Competenze della Centrale unica di committenza
dell’Unione e degli Enti aderenti

1. La Giunta dell’Unione, sulla base degli strumenti di programmazione adottati dai Comuni o Enti convenzionati approva annualmente, su proposta della Centrale Unica di Committenza, il programma dei fabbisogni di beni e dei servizi ed il programma dei lavori che la Stazione Appaltante dell’Unione dovrà attuare nell’interesse degli Enti convenzionati. I programmi distinguono con chiarezza le procedure in cui la Stazione Appaltante dell’Unione è chiamata a svolgere le attività di supporto e quelle da gestire in forma aggregata, in quanto riferite all’acquisizione di beni, servizi e lavori omogenei ed accorpabili in un unico affidamento.
2. La Centrale Unica di Committenza dell’Unione è competente per le fasi ricomprese dalla predisposizione del bando

all'aggiudicazione definitiva della gara per gli importi superiori a quelli previsti per gli affidamenti diretti nel caso di forniture e servizi e per importi superiori a € 500.000,00 nel caso di lavori.

3. Per il Comune di Savigliano è competente per affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00.
4. I Comuni e gli Enti aderenti alla Centrale Unica di Committenza possono inoltre ricorrere ad essa per affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00.
5. Qualora gli importi sopra indicati, così come previsti dall'art. 62 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, dovessero essere mutati a seguito di modifiche normative, la presente convenzione si adeguerà automaticamente alle nuove soglie, senza necessità di modifica formale.
6. Salva una espressa delega alla medesima Centrale Unica di Committenza, sono in capo agli Enti locali sia la fase della programmazione e della scelta discrezionale dei lavori, delle opere e delle forniture da acquisire, sia le fasi successive all'aggiudicazione definitiva.
7. L'attività della Centrale Unica di Committenza si sostanzia, in particolare, nelle seguenti fasi:
 - a) consulenza in materia di attivazione e gestione delle procedure di acquisto tramite mercato elettronico;
 - b) messa a disposizione di una piattaforma telematica per lo svolgimento della procedura di acquisizione di beni, servizi e lavori;

- c) collaborazione con l'Ente aderente per l'individuazione del tipo di procedura di acquisizione per la scelta del contraente;
- d) relativamente alle procedure aperte, negoziate e ai casi di non ricorso al mercato elettronico:
 - 1) determinazione a contrarre;
 - 2) nomina della commissione giudicatrice della quale farà sempre parte l'unità tecnica o amministrativa competente appartenente all'Ente aderente;
 - 3) adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
 - 4) individuazione del criterio di aggiudicazione;
 - 5) definizione dei criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni in caso di procedura con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - 6) redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
 - 7) determinazione di aggiudicazione definitiva.
- 8. Sono a carico degli Enti aderenti le seguenti fasi:
 - a) attività di individuazione e programmazione delle acquisizioni di beni, servizi e lavori;

- b) salvo il caso di richiesta di consulenza alla centrale unica di committenza, gestione autonoma delle acquisizioni tramite mercato elettronico;
 - c) predisposizione dei Capitolati speciali di appalto;
 - d) salvo espressa delega alla medesima centrale unica di committenza, gestione della fase contrattuale (redazione e stipulazione dei contratti di affidamento), di quelle relative all'esecuzione e successive.
6. Le spese di gara (diritti ANAC, pubblicità, etc.) sono a carico degli Enti aderenti secondo la competenza delle singole procedure. In relazione ad ogni singola gara, queste possono essere solo limitatamente anticipate, e successivamente rimborsate, dalla Centrale Unica di Committenza.

Art. 5 – Responsabile del servizio – Funzioni e responsabilità

1. Al Responsabile della “Centrale unica di committenza” del Comune di Savigliano (attualmente Dott. Lodovico BUSCATTI), è attribuita a tutti gli effetti di legge la funzione di Responsabile della Centrale unica di committenza dell'Unione di Comuni “Terre della pianura”.
2. Al medesimo spettano tutte le funzioni di responsabilità indicate dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dai rispettivi Regolamenti contratti e per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori, vigenti ed emanandi sia per il Comune di Savigliano sia per l'Unione dei Comuni “Terre della pianura”. Coordina le attività di gestione delle acquisizioni di beni, servizi e

lavori degli Enti aderenti al fine di garantire un'omogeneità delle procedure e, a tale scopo, collabora con le unità (amministrative e tecniche) attualmente incaricate di svolgere le propria attività nel settore delle acquisizioni di beni, servizi e lavori per i rispettivi Enti aderenti.

Art. 6 – Regolamenti ed orario di lavoro

1. L'orario di lavoro a favore di ciascuno dei due Enti contraenti sarà gestito dai rispettivi soggetti competenti, in modo tale da assicurare lo svolgimento pieno delle funzioni assegnate e tenuto conto del fatto che, nei confronti dell'Unione di Comuni "Terre della pianura", l'incaricato assume obblighi di risultato indipendentemente dall'osservanza di un preciso orario di lavoro.
2. Per permessi, ferie, malattie e, in genere, per ogni altro istituto giuridico del rapporto di lavoro, e per quanto concerne la gestione ed il controllo delle presenze, il dipendente farà esclusivo riferimento al Comune di Savigliano che sarà l'esclusivo titolare di tali compiti.

Art. 7 – Posizione giuridica del Responsabile

1. Il Responsabile della centrale unica di committenza rimane dipendente del Comune di Savigliano presso cui presta servizio e nel cui organico conserva la propria posizione giuridica a ogni effetto di legge, instaurando un rapporto di dipendenza funzionale ex artt. 30, 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. con l'Unione dei Comuni "Terre della pianura", relativamente ai servizi ed alle funzioni di cui all'art. 4 della presente

Convenzione. Pertanto, ogni atto inerente o incidente sullo status giuridico e normativo del dipendente, nonché la definizione del relativo trattamento economico, è di competenza del Comune di Savigliano.

Art. 8 – Riparto delle spese

Al Comune di Savigliano spetta:

- a) la corresponsione, al funzionario incaricato, degli emolumenti tutti rapportati all'inquadramento di categoria e della posizione organizzativa;
- b) I Comuni e gli Enti aderenti alla Centrale Unica di Committenza verseranno al Comune di Savigliano i seguenti importi:
 - 1. quota fissa pari allo € 700,00
 - 2. quota variabile pari a € 0,15 pro capite per abitante
 - a) una quota non inferiore a quella riportata al punto precedente sarà applicata ai nuovi Comuni che entreranno a far parte dell'Unione o che con essa stipuleranno apposita convenzione.

Le quote 1 e 2 di cui alla lettera b non saranno dovute da parte dei Comuni e/o Enti che abbiano già in corso altra Convenzione onerosa per lo svolgimento delle funzioni di Centrale Unica di Committenza con il Comune di Savigliano

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi di quanto disposto al n. 16 della Tabella Allegato B al D.P.R. 642/1972.

Il presente atto è esente dall'imposta di registro, ai sensi di quanto disposto all'art. 1 della Tabella Allegata al D.P.R. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

Savigliano,.....

IL RAPPRESENTANTE DEL
COMUNE DI SAVIGLIANO

Antonello PORTERA

II SINDACO DEL COMUNE DI
.....

IL RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE DEI COMUNI "TERRE
DELLA PIANURA"

Carmelo Mario Bacchetta
